

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Individuazione dei pericoli d'incendio e valutazione qualitativa dei rischi  
Allegato alla relazione tecnica antincendio

### Progetto ai fini della prevenzione incendi

*(Decreto Ministeriale 03/08/2015 e s.m.i.*

*Decreto Ministeriale 03/09/2021)*

OGGETTO: Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a  
1000 m<sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili  
superiori complessivamente a 5000 kg: Fino a 3000 m<sup>2</sup>:  
nuovo insediamento  
ZONA INDUSTRIALE LOTTO 59, 73035 MIGGIANO (LE)

INTESTATARIO: FERSINI CLAUDIO  
(Codice fiscale: FRSCLD80M23Z112Y, qualifica:  
Amministratore Unico)

TECNICO: ANTONIO ERRICO  
VIALE DE PIETRO 17, 73100 LECCE (LE)

Data, 21/08/2023

Il Responsabile della progettazione

(ING. ERRICO ANTONIO)



## INDICE

<b>Valutazione del rischio incendio .....</b>	<b>1</b>
<b>INDICE.....</b>	<b>2</b>
<b>ANALISI E VALUTAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>Metodo di valutazione del rischio incendio .....</b>	<b>5</b>
<b>(D.M. 03 AGOSTO 2015 e s.m.i. e D.M. 03 Settembre 2021).....</b>	<b>5</b>
<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE.....</b>	<b>6</b>
SCHEDA N.1 attività svolta: Depositi merci e materiali vari - Deposito rifiuti.....	6
<b>Valutazione complessiva del rischio incendio .....</b>	<b>8</b>
<b>FIRME .....</b>	<b>8</b>

Il sottoscritto ERRICO, libero professionista con studio situato in LECCE alla via VIALE DE PIETRO, telefono 3493002037, regolarmente iscritto all'Ordine/Albo/Collegio INGEGNERI della Provincia di Lecce al n. 2043, in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta CF AMBIENTE, redige la seguente relazione di valutazione preventiva del rischio incendio.

## ANALISI E VALUTAZIONE

La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**.

e conformemente alle normative:

- **D.M. 03 agosto 2015 e s.m.i.**, "Valutazione del rischio d'incendio per l'attività".
- **D.M. 03 settembre 2021**, "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

## PREMESSA

L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28, 29 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal G.2.6.1 del D.M. 03 agosto 2015 e s.m.i. e dal D.M. 03 settembre 2021 .

In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal paragrafo G.2.6.1 dal D.M. 03 agosto 2015 e s.m.i. e dal D.M. 03 Settembre 2021

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il tipo di attività;
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

## METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (D.M. 03 AGOSTO 2015 E S.M.I. E D.M. 03 SETTEMBRE 2021)

L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dal paragrafo G.2.6.1 del D.M. 03 agosto 2015 e s.m.i. e dal D.M. 03 Settembre 2021, è stato analizzato il luogo di lavoro e sono state individuate le ipotesi d'incendio e le corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

La valutazione del rischio incendio ha ricompreso i seguenti elementi:

- a) individuazione dei pericoli d' incendio;
- b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d' incendio;
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Sono state valutate le sorgenti di innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele e sostanze pericolose, lavorazioni ai fini dell'incendio dell'esplosione e possibile formazione di atmosfere esplosive.

Di seguito viene descritto il contesto e l'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti:

Sono state determinate la quantità e la tipologia degli occupanti esposti a rischio d'incendio.

Sono stati individuati i beni esposti al rischio d'incendio.

Livello di rischio incendio	Descrizione del rischio
<b>Basso</b>	Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
<b>Medio</b>	Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
<b>Elevato</b>	Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

## ESITO DELLA VALUTAZIONE

Di seguito è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro sottoposti a valutazione del rischio incendio conformemente all'art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai D.M. 03 agosto 2015 e D.M. 03 settembre 2021.

### SCHEDA N.1 attività svolta: Depositi merci e materiali vari - Deposito rifiuti

Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o impiegati per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplosivi

Infiammabilità
<b>Caratteristiche d'infiammabilità dei materiali</b>
sostanze infiammabili (P = 3)
<b>Tipologia di materiali, sostanze o prodotti presenti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernici e solventi infiammabili</li> <li>- Carta e materiali d'imballaggio</li> <li>- Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma</li> <li>- Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio</li> <li>- Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio</li> </ul>
Magnitudo media (E = 3)
<b>Livello di rischio per infiammabilità: Rilevante (P x E = 3 x 3)</b>

Sviluppo
<b>Possibilità di sviluppo d'incendi</b>
medie possibilità di sviluppo di incendio (P = 3)
<b>Tipologia di sorgenti d'innescio</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiamme, scintille</li> <li>- Sorgenti calore causate da attriti</li> <li>- Apparecchiature sorgenti calore</li> </ul>
Magnitudo media (E = 3)
<b>Livello di rischio per sviluppo: Rilevante (P x E = 3 x 3)</b>

Propagazione
<b>Probabilità di propagazione di un incendio</b>
probabilità di propagazione media (P = 3)
<b>Persone esposte</b>
Persone esposte presenti
Magnitudo bassa (E = 2)
<b>Livello di rischio per propagazione: Medio (P x E = 3 x 2)</b>

**Livello di rischio iniziale (infiammabilità, sviluppo, propagazione): Rilevante**

Si prevede comunque di applicare le seguenti misure:

**Misure di prevenzione**

- Divieto di utilizzo delle sorgenti di innesco (presenti nella tabella Tipologia di sorgenti di innesco) nelle aree ad alto rischio d'incendio e comunque con presenza di sostanze infiammabili, polveri, gas e dove la concentrazione di vapori e polveri possono costituire evidente pericolo di esplosione che permette di ridurre, separare il rischio;
- Eventuale permesso per i lavoratori addetti alla manutenzione previa loro identificazione, informazione e formazione che permette di ridurre il rischio;
- Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione che permette di ridurre il rischio;
- Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione elettrici (interruttori elettrici, termostati) che permette di ridurre il rischio;
- Separare le sorgenti di calore tramite elementi resistenti al fuoco - Evitare il contatto con materiali combustibili che permette di ridurre, separare il rischio;
- Predisporre un'eventuale schermatura resistente al fuoco nel caso di coesistenza con altra lavorazione non pertinente che permette di ridurre, separare il rischio;
- Informazione ai lavoratori del corretto utilizzo e delle misure di sicurezza che permette di ridurre il rischio;
- Programma di controllo periodico e manutenzione delle apparecchiature che permette di ridurre il rischio;

**Misure di protezione**

- Idranti UNI 45 e/o UNI 70
- Estintori portatili classe fuochi BC + A
- Impianto di allarme manuale
- Informazione e formazione antincendio dei lavoratori
- Gestione dell'emergenza ed esercitazioni antincendio

**Esito finale livello di rischio: Rilevante**

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO INCENDIO

La valutazione complessiva del rischio incendio ha portato a ottenere un livello: Medio

## FIRME

L'Intestatario **CLAUDIO FERSINI**\_\_\_\_\_

Il Tecnico **ANTONIO ERRICO**\_\_\_\_\_

